



La digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti

Cosa è successo l'1 gennaio 2024?

Dr.ssa Fortunata Boccuti
Direttore SGA presso IIS Bosso Monti di Torino

La sveglia dell'1 Gennaio 2024

- ✓ Entrano in vigore alcune norme del D.lgs. 36/2023 la cui efficacia era rimasta sospesa fino al 31/12/2023 (art. 225, comma 2);
- ✓ Modifiche alla piattaforme di lavoro principale in materia di appalti pubblici e malfunzionamenti connessi per recepimento novità normative (Anac, Mepa, FVOE, ...);
- ✓ Modifiche relative alla pubblicazione di alcuni dati;
- ✓ Obbligo utilizzo strumenti di identificazione digitale per accesso alle piattaforme (Mepa, Anac, ...)



La digitalizzazione prima e dopo gli appalti

La digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale dei dati (PDND)

Il Codice dell'Amministrazione digitale tra passato e presente

- ▶ [Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale](#)
- ▶ [Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche](#)
- ▶ [Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche](#)
- ▶ [Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale](#)
- ▶ [Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici](#)
- ▶ [Capo II. Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti, libri e scritture](#)
- ▶ [Capo III. Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici](#)
- ▶ [Capo IV. Trasmissione informatica dei documenti](#)



Il primo passo verso la digitalizzazione: il documento informatico

Il Codice dell'Amministrazione digitale tra presente e futuro

Capo V. Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete:

- Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
- Art. 50-ter. Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)
- Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati
- Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)
- Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione







Il futuro della digitalizzazione: il dato


La dirompenza del digitale: Dipartimento per la trasformazione digitale




La dirompenza del digitale: Agid

Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ▾

Seguici su    

 **AGID** Agenzia per l'Italia digitale

Cerca nel sito 

Agenzia ▾ **Piattaforme** ▲ Infrastrutture ▾ Sicurezza ▾ Dati ▾ Design servizi ▾ Linee guida

SPID	INAD	pagoPA	SIOPE	eIDAS
Nodo eIDAS italiano	Firma elettronica qualificata	Registrazione al dominio ".gov.it"	E-Procurement	Posta elettronica certificata
Carta Nazionale dei Servizi	Fatturazione elettronica	Sanità digitale	Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi
Conservazione				

Piattaforme

L'accelerazione del PNRR: riforme abilitanti e di contesto

- Riforma di contesto: interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati



Riforma della pubblica amministrazione: miglioramento della capacità amministrativa basato su semplificazione, digitalizzazione delle procedure amministrative, espansione dei servizi digitali. Si poggia su identità e autenticazione digitale.

- Riforma abilitante: interventi consistenti in innovazioni strutturali dell'ordinamento



Semplificazione della legislazione: razionalizzazione e semplificazione della legislazione volta ad abrogare o modificare leggi e regolamenti che ostacolano eccessivamente la vita quotidiana di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Interventi principali:

- Riforma dei contratti pubblici
- Semplificazione L. 190/2012
- D.Lgs. 39/2013
- D. Lgs. 33/2013 e creazione piattaforma unica per la trasparenza amministrativa

La rivoluzione digitale nel dispositivo del PNRR

“La rivoluzione digitale rappresenta un’enorme occasione per **aumentare la produttività, l’innovazione e l’occupazione**, garantire un **accesso più ampio all’istruzione e alla cultura** e colmare i divari territoriali [...] Occorre investire nella **trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione**. In particolare si adotta una strategia **"cloud first"**. È necessario accelerare la **piena interoperabilità tra enti pubblici e le loro basi informative**, che consenta di snellire le procedure pubbliche grazie alla piena realizzazione del **principio del "once only"**, un concetto di e-government per cui cittadini e imprese debbano poter fornire “una sola volta” le loro informazioni ad autorità ed amministrazioni. Per consentire un’efficace interazione tra cittadini e PA intendiamo **rafforzare l’identità digitale**, a partire da quelle esistenti (SPID e CIE), migliorare i servizi offerti ai cittadini, tra cui i **pagamenti** (PagoPA) e le **comunicazioni con la PA** (Domicilio Digitale e Piattaforma di Notifica), e fare leva **sull’app “IO”** come principale punto di contatto digitale con la PA.



Il d.lgs. 36/2023 e il nuovo codice dei contratti pubblici

Il contesto dello sviluppo digitale dei contratti pubblici

Un codice innovativo?

- ▶ Recepimento giurisprudenza e soft law
- ▶ Obiettivi di semplificazione
- ▶ Norme «dormienti» nell'ordinamento
- ▶ La spinta del PNRR
- ▶ Ruolo di ANAC
- ▶ Autoapplicabilità e normativa di dettaglio
- ▶ Struttura del Codice
- ▶ Entrata in vigore e discipline transitorie
- ▶ La digitalizzazione nell'ambito dei contratti pubblici

Recepimento giurisprudenza e soft law

La , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022.

La **legge n. 78/2022 delegava il Governo** ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del **diritto europeo** e ai **principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori**, interne e sovranazionali, e di **razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

COMMISSIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO presieduta dal Presidente Dr. Franco Frattini

Principio della fiducia: Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal **riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti** o a **pareri delle autorità competenti**.

Obiettivi di semplificazione

- ▶ garantire il perseguimento di **obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee**;
- ▶ procedere alla **revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza;
- ▶ ridefinire la disciplina in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti** al fine di conseguire una loro **riduzione numerica**;
- ▶ **favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese**, tramite criteri premiali per l'aggregazione di impresa, la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti, e il divieto di accorpamento artificioso dei lotti;
- ▶ semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (**c.d. contratti sottosoglia**), con obbligo del principio di rotazione;
- ▶ **realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali** con rispetto dei CAM;
- ▶ introdurre l'**obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara un regime obbligatorio di revisione dei prezzi**;
- ▶ l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire delle specifiche clausole sociali volte a garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato nonché le **pari opportunità** generazionali, di genere e di **inclusione** lavorativa;
- ▶ **ridurre i tempi relativi alle procedure di gara**, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione e anche attraverso **contratti-tipo predisposti dall'ANAC**;
- ▶ individuare **modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili** (dialogo competitivo, partenariato, procedure competitive con negoziazione, ecc.);

Norme «dormienti» dell'ordinamento italiano

- ▶ Codice dell'Amministrazione digitale
- ▶ Utilizzo della PDND
- ▶ Sviluppo della BDNCP
- ▶ Qualificazione delle Stazioni appaltanti
- ▶ Art. 46 del D.I. 129/2018 «Strumenti di acquisto e negoziazioni» nella parte in cui fa riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti

Obiettivi PNRR

- ▶ L'approvazione della Legge delega per l'adozione del Nuovo Codice dei Contratti pubblici rappresentava uno **specifico traguardo** del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022
- ▶ Evitare l'avvio di **procedure di infrazione** da parte della Commissione europea e giungere alla risoluzione delle procedure avviate
- ▶ **Riforme** abilitanti e di contesto
- ▶ **Rivoluzione digitale**
- ▶ **Obiettivo PNRR M1C1-75 con scadenza 31/12/2023:** operatività Sistema Nazionale di e-procurement con completa digitalizzazione delle procedure di acquisto dalla programmazione all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), assicurando l'interoperabilità con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e l'abilitazione digitale degli operatori economici. Inoltre la digitalizzazione è un obbligo connesso alla possibilità per stazioni appaltanti e centrali di committenza per ottenere la qualificazione.

Ruolo di ANAC

Art. 225, comma 16: «A decorrere dalla data in cui in codice acquista efficacia, in luogo dei regolamenti e delle linee guida ANAC adottate in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016 laddove non diversamente previsto dal presente codice si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e i suoi allegati»



Risolve annoso problema di qualificazione come fonti del diritto delle linee guida e dei provvedimenti di ANAC senza una base normativa di richiamo.



Sembra limitare il ruolo dell'Autorità

Ruolo ANAC

Art. 222 dedicato a definire il ruolo di Anac nella materia dei contratti pubblici

«La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione».

Funzioni:

- adotta bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali
- vigila sui contratti pubblici - formula proposte per modifiche della normativa vigente
- irroga sanzioni in caso di violazioni (tra 500 e 5000 euro) e dispone ispezioni
- elabora con atti di indirizzo costi standard di lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi
- gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- gestisce la tenuta dell'elenco dei soggetti aggregatori
- gestisce il casellario informatico dei contratti pubblici

Ruolo di ANAC

- ▶ Art. 222 e art. 23: indicazioni relative a vari provvedimenti di Anac

Esempi:

- individua le informazioni che devono essere trasmesse tramite piattaforme digitali
- individua i tempi entro cui le piattaforme diventano interoperabili
- individua le sezioni della BDNCP

Nuova validità dei provvedimenti di ANAC: previsione normativa

→ Tantissime delibere già adottate: le prime da considerare sono le delibere dalla 261 alla 272 del 2023. Delibera 582 del 13 dicembre 2023

Autoapplicabilità e normativa di dettaglio

Presenza di 38 allegati: gli Allegati e la Relazione sostituiscono 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti

Allegato 1.2 "definizione delle attività del RUP"

Struttura di Codice

- ▶ Struttura in 5 Libri:

Libro I – Principi, digitalizzazione, programmazione e progettazione (artt. 1 - 47)

Libro II – Dell'appalto (artt. 48 -140)

Libro III – Settori speciali (artt. 141 - 173)

Libro IV – Partenariato pubblico-privato e concessioni (artt.174 - 208)

Libro V – Contenzioso – Anac – Disposizioni Finali (artt. 209 - 229)

- ▶ Presenza di 38 allegati

Al principio...i 12 principi

- ▶ **Articolo 1. Principio del risultato**
- ▶ **Articolo 2. Principio della fiducia**
- ▶ **Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato**
- ▶ **Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo**
- ▶ **Articolo 5 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.**
- ▶ **Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale e rapporti con egli enti del Terzo settore**
- ▶ **Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa**
- ▶ **Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale e divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito**
- ▶ **Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**
- ▶ **Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**
- ▶ **Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti**
- ▶ **Articolo 12. Rinvio esterno**

Entrata in vigore e presenza di varie discipline transitorie

- ▶ Nuovo codice: entrata in vigore 01/04/2023 – **piena efficacia 01/07/2023** tranne che per alcune norme (pubblicità, digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e qualificazione delle stazioni appaltanti che sono entrate in vigore **01/01/2024**;
- ▶ Art. 226: a decorrere dal 01/07/2023 le disposizioni del d.lgs 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai **procedimenti in corso**;



Definizione procedimenti in corso: art. 226

- ▶ Art. 224: proroga alcune eccezioni del **d.l. 76/2020 («decreto semplificazioni»)** per i procedimenti già avviati e regolati dal d.lgs. 50/2016;
- ▶ Art. 225: Per **PNRR e fondi strutturali europei** si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 («decreto semplificazioni bis») al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030. Tra queste l'art. 13 DL n.13/2023 prevede che si applicano fino al 31.12.2023 le disposizioni di cui al DL n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 e DL n. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (nelle parti pertinenti). Proroga al 30 giugno 2024



Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti Artt. 19 – 36 del Codice dei contratti pubblici

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e diritti digitali

- ▶ Art. 225 co 2: Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. (...)

Principi e diritti digitali (art. 19)

- ▶ **Le PA devono assicurare la digitalizzazione** del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del **CAD**
- ▶ **Principio dell'unicità dell'invio**: ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente [...] ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
- ▶ **Le attività e i procedimenti amministrativi** connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici **sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali** infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto
- ▶ **Accessibilità e automazione**
- ▶ Le **regioni** e le province autonome devono assicurare il rispetto delle disposizioni illustrate e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti

Art. 21 Ciclo di vita degli appalti

- ▶ Le attività inerenti al ciclo di vita **sono** gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, attraverso **piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili** (tradotto «devono» e non ci sono esclusioni).
- ▶ I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici devono operare secondo le disposizioni del codice di cui al d.lgs. 82/2005 (**CAD**) e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (**tracciabilità dei flussi finanziari**)



CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione

Parere MIT 2196 del 2023 su obbligatorietà approvvigionamento digitale e art. 48 e 62 del codice «restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti da norme in materia di contenimento della spesa»

Art. 22 Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (E-procurement)

Costituito da:

- ▶ **piattaforme** e dai servizi digitali **infrastrutturali** abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Banca dati nazionale contratti pubblici, altre basi di dati di interesse nazionale)
- ▶ **piattaforme di approvvigionamento digitale** utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento, tra cui MEPA)

Utilità:

- la redazione o l'acquisizione degli atti **in formato nativo digitale**;
- la **pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**;
- **l'accesso elettronico alla documentazione di gara**;
- la presentazione del **documento di gara unico europeo in formato digitale** e l'interoperabilità con il **fascicolo virtuale dell'operatore economico**;
- la **presentazione delle offerte**;
- l'apertura, la gestione e la conservazione del **fascicolo di gara in modalità digitale**;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in **fase di esecuzione** e la gestione delle **garanzie**.

Artt. 25 - 26 Piattaforme di approvvigionamento digitale

Insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più **attività del ciclo di vita** assicurando la **piena digitalizzazione, l'interoperabilità e l'interazione**

Obbligo certificazione delle piattaforme AGID (applicazione di regole tecniche stabilite da Agid d'intesa con Anac, Presidenza CdM, Dipartimento Trasformazione digitale)

+ **Registro piattaforme certificate ANAC** <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

"Net4market"	"Piattaforma di approvvigio...	"64cf4cce-809b-5ef7-8a9...	"CONFORME"	"10.0.0"	"Net4market - CSAmEd S.r.l."
"Net4market"	"Piattaforma di approvvigio...	"a20931eb-5537-5f7d-aca...	"CONFORME"	"11.0.0"	"Net4market - CSAmEd S.r.l."
"PAD-SA (Piattaforma di Ap...	"La Piattaforma di Approvvi...	"463619e4-2af6-5781-9ff...	"CONFORME"	"1.0.0"	"CONSIP S.P.A A SOCIO UNICO"
"PECP - Piattaforma Esecu...	"La Piattaforma PECP supp...	"39f1749f-5d29-551f-907...	"CONFORME"	"1.0.0"	"Azienda Regionale per l'Innova

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **non dotati** di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle **piattaforme messe a disposizione** da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma = **No obbligo MEPA, ma obbligo piattaforma.**

- OO.EE. e molteplicità di piattaforme
- Divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.
- Problema qualificazione e costi

Art. 23 Banca dati nazionale dei contratti pubblici

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le **informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** = è una vera e propria banca dati che detiene informazioni relative alle gare e agli affidamenti, agli operatori economici, assolvendo anche agli **obblighi di pubblicazione** e di **accessibilità**, grazie al collegamento con la PDND di Agid. E' il fulcro dell'ecosistema dell'e-procurement.

Il titolare è **ANAC**. Originariamente prevista nel CAD (art. 62-bis)

Interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale, con la piattaforma digitale nazionale dati, con le basi di dati di interesse nazionale e con tutte le altre piattaforme coinvolte nel ciclo di gestione appalti.


ANAC stabilisce quali informazioni le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Funzionamento dell'ecosistema

Delibera ANAC 261 del 2023

«Sono stati **individuati tutti i flussi di dati** che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono **automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale**. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un'offerta in gara, consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.»

Inoltre tutti i soggetti che operano nel ciclo assolvono a tutti gli obblighi di tracciabilità.



La Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati

Art. 50-ter del CAD: permette l'**interoperabilità** dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il suo funzionamento è definito in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale (**AgID**). La PDND garantisce lo scambio semplice e sicuro di informazioni verificando l'**autenticazione** e i livelli di **autorizzazione** dei soggetti abilitati.

Attiva da Ottobre 2022. Creata e gestita dalla società PagoPA Spa.

ISTAT è l'ente attuatore per la realizzazione, gestione e manutenzione del National Data Catalog, il catalogo nazionale della semantica dei dati che permette interoperabilità.


Piattaforma unica della trasparenza

Interoperabilità attraverso la PDND

VERSO UN NUOVO ECOSISTEMA DI E-PROCUREMENT

D DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

L'interoperabilità nell'ecosistema di eProcurement TO-BE



Grazie all'interoperabilità, tutti i servizi della Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici sono resi disponibili nelle varie fasi del processo di eprocurement, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, che abilita lo scambio semplice e sicuro di dati univoci.

PDND rende concreto il principio europeo del once-only e garantisce una porta di accesso univoca sia verso i titolari delle banche dati di interesse nazionale, che verso l'infrastruttura e i servizi messi a disposizione da ANAC.

Principi in materia di trasparenza (art. 20)

Principio di **unicità** del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni (in corso di realizzazione)

↳ Piattaforma unica della trasparenza

Le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono pubblicati secondo quanto stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: finalità di trasparenza → **Amministrazione trasparente.**

Art. 224: L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture): [...] Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici.

Individuazione dei dati da pubblicare: non più art. 32 comma 1 L. 190/2012, ma art. 28 del Codice.

Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici

- ▶ Le informazioni e i dati relativi alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (salvo i casi di documenti riservati o secretati), **sono trasmessi tempestivamente** alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici **attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale**.
- ▶ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano il collegamento** tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 33/2013. **Pubblicazione solo in AT** della composizione commissione e curricula dei componenti e le eventuali informazioni relative alla fase successiva all’esecuzione dei contratti.
- ▶ **Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC. Anac pubblica in formato aperto.**
- ▶ **Dati da trasmettere** (quindi che dovremo caricare sulla piattaforma di approvvigionamento):
 - struttura proponente
 - oggetto del bando
 - elenco operatori invitati
 - aggiudicatario
 - importo aggiudicazione
 - tempi completamento
 - importo somme liquidate

Competenza ANAC

Sanzionabilità obblighi utilizzo piattaforme e comunicazione tempestiva dati

- ▶ **Art. 222 comma 9:** Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente **invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento.**

L'inadempimento dell'obbligo è **sanzionato** ai sensi del comma 13.

- ▶ **Per un periodo transitorio** pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi

Abrogazione art. 1, comma 32 della L. 190/2012

Art. 226, comma 3 abroga art. 1 comma 32 L. 190/2012 che recitava:

«le stazioni appaltanti sono in ogni caso **tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:** la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate» —> **Art. 28 individuazione dati oggetto di trasmissione e pubblicazione tramite BDNCP**

«Entro il **31 gennaio di ogni anno**, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in **tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto** che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni **trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il **30 aprile di ciascun anno**, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto»

Comunicato ANAC

Nota del 10/01/2024 su art. 1, comma 32 L. 190/2012

- ❖ **Per i contratti conclusi entro il 2023:** gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all’art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.

Art. 4 delibera 39/2016 «Sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012» propone una tabella

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Esempio creato da gestionale in uso alla scuola

Codice CIG	Anno rif.	Oggetto Gara	Scelta contraente	Importo Gara	Importo Liquidato	Inizio/Fine Lavori
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] acquisto 25 monitour touch 75 [REDACTED]	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	52250,00	52250,00	[REDACTED]
	Codice Fiscale Partecipante	Ragione Sociale Partecipante				Ruolo
	[REDACTED]	[REDACTED]				●

Comunicato ANAC

Nota del 10/01/2024 su art. 1, comma 32 L. 190/2012

- ❖ **Per i contratti non conclusi entro il 2023:** la trasparenza degli stessi dati è assoluta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla **BDNCP tramite SIMOG** (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il **link** tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

Attenzione: si lega a delibera 582 del 13/12/2023 e ai CIG SIMOG presi prima del 31/12/2023 non perfezionati (procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023). **Sia se perfezionati prima del 31/12/2023 ma non conclusi che se perfezionati dopo il 31/12/2023 la pubblicità si realizza tramite SIMOG e link alla BDNCP.**

Comunicato ANAC

[Nota del 10/01/2024 su art. 1, comma 32 L. 190/2012](#)

- ❖ **Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024:** trasmissione dati indicati all'art. 28 alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia alla BDNCP.

[Delibera 264 del 20/06/2023 modificata da Delibera 601 del 19/12/2023](#)

Link: «Tale collegamento garantisce un **accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante** e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente"** del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che **non devono essere comunicati alla BDNCP** e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati [nell'Allegato 1](#) al presente provvedimento (composizione commissione e curricula dei componenti e le eventuali informazioni relative alla fase successiva all'esecuzione dei contratti)

❖ Fase avvio:

Documenti di gara, che comprendono, almeno:

- . Delibera a contrarre
- . Bando/avviso di gara/lettera di invito
- . Disciplinare di gara
- . Capitolato speciale
- . Condizioni contrattuali proposte

❖ Fase di affidamento:

- . Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti
- . Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti).

PER **OGNI** SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC.

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI **INOLTRE** I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

❖ Fase di esecuzione:

. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati (certificazione di cui all'art. 17 della legge 120 marzo 1999 n. 68 e della relazione relativa agli obblighi di cui alla medesima legge

❖ Procedure di somma urgenza:

Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare:

- . verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- . perizia giustificativa;
- . verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;

Delibera 582 del 13 dicembre 2023: «La pubblicazione dei **programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP**, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, **continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1»

Artt. 27, 81, 83, 84 e 85: Pubblicità legale

Rimangono fermi gli obblighi di **pubblicità legale** —————> **Albo pretorio e pubblicazioni tramite BDNCP (art. 27 Codice)**

La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati **all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La **documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali** di cui all'articolo 25 e attraverso i **siti istituzionali** delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente **accessibile attraverso il collegamento** con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Art. 84 Pubblicazione a livello europeo

Art. 85 Pubblicazione a livello nazionale

Pubblicità legale tramite Mepa

- ▶ Pubblicazione della gara su BDNCP
- ▶ Pubblicità legale solo nei casi previsti: no procedure sottosoglia
- ▶ Scheda «indicazione ruoli»: nominativo TED (*Tenders Electronic Daily*)

↓
Versione on line del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'UE, dedicata agli appalti pubblici europei

- ▶ **eFORM** caricamento il *file* .xml generato sul sistema TED
- ▶ Resta ferma la pubblicità su Albo Online

Acquisizione CIG

Delibera 582/2023:

- Dal 01/01/2024: attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale
- Fino a nuova comunicazione, per procedure per cui i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati o le lettere di invito siano state inviate entro 31/12/2023: tramite sistema SIMOG (perfezionamento CIG o conclusione procedura)
- Fino al 30 Giugno 2024 in casi specifici: direttamente tramite interfaccia web PCP (adesione accordi quadro e convenzioni pubblicati entro 31/12/2023, ipotesi delibera 214/2022 aggiornata da delibera 584/2023, acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità per le ipotesi previste nella determina 4/2011 - per cui era previsto uso dello SmartCIG senza limiti di importo - aggiornata da delibera 585/2023)
- Fino al 30 settembre 2024 per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro «in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD»: tramite interfaccia web PCP. Necessario garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Comunicato ANAC

Artt. 24 e 99 FVOE e Verifiche O.E.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è **utilizzato** per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. Sono aggiornati automaticamente per i termini di efficacia di ciascuno: **obbligo per amministrazioni competenti al caricamento sulla PDND**. Sono utilizzate in tutte le procedure. **Presso BDNCP e perciò nel regime di interoperabilità nelle piattaforme di approvvigionamento digitale.**

Consente la verifica di cause di esclusione automatiche (art. 94), cause di esclusione non automatiche (art. 95), soggetti esecutori di lavori pubblici (art. 103), requisiti di ordine speciale (art. 100).

FVOE 1.0 per CIG acquisiti con SIMOG; FVOE 2.0/ interoperabilità per CIG acquisiti tramite PCP → **Delibera 262/2023 e allegati**

Art 99 comma 3: agli o.e. non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione se sono presenti nel FVOE o acquisiti con interoperabilità o già in possesso della s. a. per una precedente aggiudicazione (ferma restando la validità).

Art. 222 comma 10: Casellario informatico dei contratti pubblici presso la BDNCP (in corso)

Creazione elenchi operatori già accertati (facoltà)

Anac stabilisce per quali verifiche è obbligatoria la consultazione del FVOE

DGUE

DGUE: nuovo modello e compilazione digitale sulla piattaforma di approvvigionamento + comunicato Ministero trasporti n. 6212 del 30 giugno 2023 negli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile sostituire il DGUE con la dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Compilazione EFORM (Art. 91 c.3)

Ruolo ESPD (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT)/DGUE

Altre norme sulla digitalizzazione dei contratti pubblici

Art. 29: Comunicazioni

Art. 30: uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita

Art. 31 Anagrafe degli o. e. partecipanti agli appalti

Art. 32 Sistemi dinamici di acquisizione

Art. 33 Aste elettroniche

Art. 34 Cataloghi elettronici

Art. 35 Accesso agli atti e riservatezza

Garanzie o.e. art. 106

Dal 01/01/2024 acquista efficacia la seconda parte del comma 3 art. 106:

La garanzia fideiussoria deve essere **emessa e firmata digitalmente**; essa deve essere altresì **verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri ...** conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.



Garanzie da parte dell'operatore economico

Tipologie e applicazione

Tipologie

- Garanzie a corredo dell'offerta
- Garanzie per l'esecuzione
- Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

Garanzia provvisoria

- ▶ Presentata all'atto della partecipazione
- ▶ La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva

Garanzia definitiva

- ▶ La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8
- ▶ Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto
- ▶ La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, salvi casi eccezionali relativi agli appalti di lavori (ritenuta a valere sugli stati di avanzamento)
- ▶ Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione (es. collaudo o regolare esecuzione). Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga

Applicazione

Art. 106 garanzia a corredo dell'offerta

Art. 117 garanzia definitiva

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1](#), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'[articolo 106](#) salvo che, nelle procedure di cui alle [lettere c\), d\) ed e\) dello stesso comma 1 dell'articolo 50](#), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 106](#).

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Garanzia a corredo dell'offerta: applicazione

Regola generale (art. 106)

- ▶ Importo: 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito;
- ▶ la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1% oppure incrementarlo sino al 4%: per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso;

Esclusione (art 53):

- ▶ Non si applica ad affidamenti diretti per lavori sotto i 150.000 euro e affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000

Possibilità di chiederla (art 53):

- ▶ Si può applicare alle negoziate senza bando in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura e se ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In questo caso: 1%

Garanzia definitiva: applicazione

- ▶ Regola generale (art 117):

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'[articolo 106](#), pari al 10 % dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

- ▶ Facoltà di escluderla:

- Per i **contratti sottosoglia** in casi **debitamente motivati** è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte (PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE) oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. **Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale ([art. 53 comma 4](#)).**

- Per gli appalti da eseguirsi da **operatori economici di comprovata solidità** nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione ([art. 117 comma 14](#)).

Gestione delle garanzie

- Richiesta:
 - costituzione *
 - caratteristiche *
 - definizione dell'importo e riduzioni *
- Verifica
- Svincolo

Costituzione della garanzia

- ▶ La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.
- ▶ La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere **emessa e firmata digitalmente**; essa deve essere altresì **verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su **registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.**

Caratteristiche delle garanzie

- ▶ La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- ▶ Prevede espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#)
- ▶ prevede espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- ▶ Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (DM 193/2022)

Riduzioni

- ▶ Art. 106 comma 8: L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#), nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Verifica: Bando tipo n. 1/2023 Anac

A decorrere dal 1° gennaio 2024,

- ▶ nel caso in cui la **stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti**, l'operatore economico può, alternativamente:
 - a) presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso alla piattaforma cui la stazione appaltante è abilitata;
 - b) presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
- ▶ Nel caso in cui, invece, la **stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche**, è indicato che l'operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Delibera Anac 606 del 19 dicembre 2023

Considerato

Che, allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l'emissione e la gestione delle polizze fideiussorie.

Preso atto

Di quanto riportato dalle Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI, in merito alla seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet.

Ritenuto

Che detta difficoltà non sia superabile negli stretti tempi previsti dal codice per l'acquisto di efficacia dell'articolo 106, comma 3.

Soluzione transitoria fino al 30/06/2024

Disciplina transitoria

L'**operatore economico** che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare** che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

L'o.e. acquisisce dal garante **l'url per la verifica in tempo reale della garanzia.**

Il sito del garante deve permettere accesso solo alla stazione appaltante (tramite SPID) e chiedere dati di gara (CIG, importo, nominativo concorrente). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Se il **garante non dispone di sito** con queste caratteristiche: la stazione appaltante invia PEC con polizza trasmessa da o.e. in pdf per la verifica. In questo caso l'o.e. si fa rilasciare dal garante un impegno al riscontro alla stazione appaltante in 5 giorni lavorativi.

Svincolo garanzia

- ▶ **Garanzia provvisoria:** La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
- ▶ **Garanzia definitiva:** Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva **consegna all'istituto garante**, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione (es. collaudo o regolare esecuzione). Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga




Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Norma «vecchia», problemi «nuovi»

Stazione appaltante

La stazione appaltante è una **pubblica amministrazione aggiudicatrice** o un altro soggetto di diritto che affida appalti di lavori, servizi e forniture ad un operatore economico.

Riduzione del numero delle stazioni appaltanti: Già il D.lgs 50/2016, al fine di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di razionalizzare le procedure di spesa, aveva previsto l'istituzione presso l'A.N.AC. di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate.



Qualificazione delle stazioni appaltanti

Necessità di qualificazione: art. 62

Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere **direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo **non superiore alle soglie** previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori.

Per effettuare le procedure di **importo superiore** alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.



Per acquisti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per l'affidamento diretto e per lavori per importi superiori ai 500.000 euro è necessaria la qualificazione.

Al di fuori delle ipotesi di esenzione dall'obbligo di qualificazione, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara alle stazioni appaltanti non qualificate

Tipologie di qualificazione e livelli

Ambiti:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure (progettazione);
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura (affidamento);
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera (esecuzione)

Fasce diverse per lavori/servizi e forniture. Sistema a punti

Fasce per progettazione e affidamento (art. 63 comma 2) e punti previsti nell'allegato:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro SF3=30 punti;
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'[articolo 14](#) SF2=40 punti;
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo SF1=50 punti.

Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

Qualificazione per l'esecuzione

Sistema di qualificazione

- Requisiti di base: allegato II.4
- Punti: tabelle allegate
- Indicatori: tabella c allegata

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti: Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'AUSA;
- b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
- c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2.

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti

Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2.

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	10 punti
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	5 punti

Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi.

Descrizione	Indicatori elementari	peso
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS I53_1d - Numero impiegati SOS I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 (peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15) (peso w1d =15) (peso w2=10); (peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13); (peso w6=11); (peso w7=13); (peso w8=11); (peso w9=11); (peso w1prod =75)
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS	5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO (peso 20) (peso 60) (peso 120)
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85) (peso 10) (peso 5)
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità	I57_1 - Numero dei CUP Trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell'Ente I57_2 - Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell'Ente	(peso 50) (peso 50)
Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche (PT)	Disponibilità: Vincolante Utilizzo: I58_1 - Numero gare per le quali risulta l'uso della PT/numero gare I58_2 - numero di gare svolte mediante "piattaforme telematiche di negoziazione" aventi importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro I58_3 - numero di gare svolte mediante "piattaforme telematiche di negoziazione" aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro	(peso 30) (peso 30) (peso 40).

Qualificazione stazioni appaltanti: requisiti

Requisiti:

- a) all'**organizzazione** della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle **risorse umane**, ivi incluso il **sistema di reclutamento** e la adeguata **formazione** del personale;
- c) all'**esperienza** maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

Allegato II.4.

In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare **una sanzione** entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Presentazione domande

<https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1>

Durata: 2 anni + revisione

Iscrizioni di diritto ed elenco

Iscrizioni di diritto

Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

Elenco stazioni appaltanti qualificate e centrali di committenza qualificate:

<https://qualificazione-sa.anticorruzione.it/qualificazione>

Art. 62, comma 7

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro **per conto** delle stazioni appaltanti **non qualificate**;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro **per conto** delle stazioni appaltanti **qualificate**;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono **aderire** per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono **sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione**;
- e) **eseguono** i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

Centrali di committenza e soggetti aggregatori

CONSIP S.p.a.

Consip s.p.a. è la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici ed è la centrale degli acquisti nazionali delle PA italiane. E' una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze del governo italiano.

Intermediario per la centralizzazione delle committenze

Mepa

Attività principali:

1. gestione e sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la Corte dei Conti e per altre strutture della Pubblica Amministrazione, fornendo consulenza progettuale, tecnica e organizzativa;
2. realizzazione del **Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti.

Ricorso a stazione appaltante qualificata e ruolo di ANAC

ART 62, comma 10:

Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC **l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate**. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, **si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa**. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'**ANAC**, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'[articolo 63, comma 2](#). Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'[articolo 63, comma 11, secondo periodo](#).

Problemi pratici e possibili consistenti oneri per le stazioni appaltanti non qualificate

Accordo tra s.a. non qualificata e qualificata

Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un **accordo** ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono **direttamente responsabili** per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un **RUP**, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un **responsabile del procedimento** per le attività di propria pertinenza.

Svolgimento congiunto di gara

Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi **dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché **almeno una di esse sia qualificata** allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono **responsabili in solido** dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico **RUP** in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Nel futuro...Regolamento sulla qualificazione

Adozione di un regolamento in sostituzione dell'allegato II.4

Possibilità di deroga?

Previsione di accordi?

Allegato II.4: «Articolo 2. Ambito di applicazione: La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. **Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori»**

Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

Utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed ha lo scopo di:

- ridurre i costi d'acquisto grazie alla centralizzazione della domanda;
- semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di acquisto.



Strumenti di e-procurement (convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico (Mepa), sistemi dinamici di acquisizione) attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

Parere MIT 2196 del 2023 su obbligatorietà approvvigionamento digitale e art. 48 e 62 del codice «restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti da norme in materia di contenimento della spesa»

Art. 46 del Regolamento di contabilità:

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti:

- ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa (obbligo utilizzo delle Convenzioni Consip; casi obbligatorietà utilizzo Mepa);
- espletano procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47 del regolamento → almeno una deve essere qualificata
- Espletano procedure di affidamento in via autonoma, ma con il limite dei casi di necessità di qualificazione della stazione appaltante.



Problemi e soluzioni

AssoEdu - C&C



dr.ssa Fortunata Boccuti

Problemi per le scuole

- Accesso alle piattaforme
- Utilizzo precedente del Mepa
- art. 48 e 62 del codice «restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti da norme in materia di contenimento della spesa
- Operatori economici non presenti sul mepa
- Qualificazione e costi
- Vincolatività delibere Anac e provvedimenti di altre Autorità
- Controlli prima dell'aggiudicazione

Problemi per gli OO.EE.

- Necessità di inserirsi su Mepa e/o altre piattaforme
- Necessità di comunicare dati per il caricamento su FVOE (es. ruoli aziendali)
- Creazione di cataloghi digitali
- Controlli prima dell'aggiudicazione
- Requisiti affidabilità

...dalla Relazione illustrativa al Codice

«Conclusivamente, va considerato che l'introduzione della digitalizzazione per ogni tipologia di contratto pubblico indica un **traguardo ambizioso** che potrà realizzarsi compiutamente man mano che le stazioni appaltanti si doteranno degli strumenti tecnologici necessari e **crescerà la dimestichezza** e la padronanza con i nuovi servizi informatici. L'introduzione di nuovi strumenti e servizi digitali richiederà non solo una **revisione dei processi interni e dei procedimenti amministrativi** adottati, con **ricadute innovative a livello organizzativo** ma anche l'attenuazione **dell'approccio emotivo** che spesso si registra rispetto all'utilizzo di strumentazioni informatiche nella pubblica amministrazione, soprattutto dall'interno delle stesse e che, invero, l'esperienza della pandemia da Covid-19 ha in parte aiutato a superare. Lo **sforzo** che potrà essere richiesto alle amministrazioni in generale, alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle norme sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, **dovrà necessariamente tenere conto del differente livello di adeguatezza degli uffici, del grado di formazione dei soggetti coinvolti e della necessità per le stazioni appaltanti, in particolare, per quelle non qualificate, di riorganizzare le strutture coinvolte, in termini di dotazione tecnologica, di formazione del personale e di reingegnerizzazione dei processi.**»

Grazie per l'attenzione!

